La chiusura della procedura dell'Eredità Giacente e la devoluzione del Patrimonio agli eredi ed allo Stato

Arenzano
24 Novembre 2023

Marco F.G. Battiglia
Giudice della IX Sezione Civile
del Tribunale di Torino

I. Premessa per una efficace gestione di una Eredità Giacente.

- **Criteri di orientamento fondamentali:**

1. La finalità dell'E.G. è quella di **conservare** ed **amministrare** il patrimonio del *de cuius*, onde dargli continuità per un tempo indeterminato ma non superiore ai 10 anni dall'apertura della successione;
2. Il Curatore è un ausiliario del giudice incaricato di una pubblica funzione (Cass. Civ. Sez. Unite n. 11619/1997) e, quindi, deve considerarsi un pubblico ufficiale (in senso conforme: Corte Cost. 30.4.2021 n. 83);
3. Nonostante la sua qualificazione giuridica (sub 2), il Curatore riveste un ufficio di natura privatistica, pertanto, nell'esercizio delle sue funzioni deve sempre tenere presente che l'E.G. è finalizzata a tutelare gli interessi privati di quei soggetti che sono, per qualsiasi ragione giuridicamente rilevante, interessati all'eredità;
4. La procedura dell'eredità giacente ha natura volontaristica e non è una procedura concorsuale od esecutiva;
5. Confronto con il Giudice designato.

II. La chiusura dell'Eredità Giacente.

II. 1. Quando può iniziare la fase di chiusura.

L' art. 532 c.c. attraverso la dizione "cessazione della curatela" fa riferimento alla venuta meno dello stato di giacenza dell'eredità, circostanza questa che si può verificare quando:

- l'eredità viene ad essere accettata da qualcuno dei chiamati;
- venir meno dei beni successori;
- dopo l'apertura della successione, i chiamati (legittimi o testamentari) rinunciano all'eredità, che diviene vacante e che verrà poi devoluta allo Stato (art. 586 c.c.);
- il venir meno dell'attivo ereditario attraverso il pagamento dei creditori (privilegiati e chirografari) e dei legati;
- la prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte degli eventuali chiamati (10 anni dall'apertura della successione);
- l'accertata mancanza di eredi (eredità vacante).

N.B. La chiusura dell'eredità <u>non è automatica</u> ma richiede un espresso decreto da parte del G.D..

II. 2. COSA FARE PRIMA DELLA CHIUSURA?

II.2.1. NEL CASO DI DEVOLUZIONE AD UN CHIAMATO CHE HA ACCETTATO L'EREDITÀ GIACENTE.

In questa ipotesi risulta evidente come sia necessario che sia il G.D. – con proprio provvedimento – a disporre la chiusura della procedura ed autorizzare la devoluzione del compendio ereditario all'erede accettante.

Le ragioni di tale necessarietà risiedono negli accertamenti preliminari che il G.D. deve effettuare nell'esercizio delle sue funzioni:

- controllare la certezza e non equivocità dell'accettazione;
- accertare che l'accettazione sia stata effettuata da un soggetto legittimamente chiamato alla successione (ex lege o per testamento);
- controllare la validità ed efficacia dell'accettazione;
- accertare l'assenza di procedimenti pendenti aventi ad oggetto la verifica dell'esistenza della vocazione dell'accettante.

Segue

In questa fase prodromica alla chiusura dell'eredità giacente, tra il Curatore dell'Eredità ed il G.D. - che ha come compiti istituzionali quelli di dirigere l'attività del primo e di vigilare sulla gestione che quest'ultimo compie – deve ancor più rafforzarsi la loro collaborazione, tenuto conto della circostanza che il Curatore risponde anche per colpa lieve della propria attività gestoria (conclusione che si ricava logicamente dal confronto tra l'art. 491 c.c. e l'art. 531 c.c.). Tale accentuata forma di responsabilità si giustifica, poiché – come in precedenza anticipato – il Curatore gestisce non propri interessi, ma gli interessi privati di quei soggetti che sono, per qualsiasi ragione giuridicamente rilevante, interessati all'eredità.

Gestendo interessi non propri, si comprende perché l'art. 529 c.c. riconosca al Curatore la legittimazione attiva e passiva in ordine a tutte le cause che incidano sui diritti dell'eredità.

Segue

Alla luce di quanto esposto alla pagina precedente, diviene fondamentale precisare che - seppure non sussista una disposizione che obblighi il Curatore od il G.D. ad accertare la validità del titolo del soggetto accettante - NELLA FASE PRODROMICA AD UNA POSSIBILE CHIUSURA DELL'EREDITÀ, È DEL TUTTO OPPORTUNO CHE IL G.D. VAGLI SEMPRE CON ATTENZIONE DETTO TITOLO E NON SOLTANTO NELL'IPOTESI IN CUI SIA EVIDENTE *ICTU OCULI* LA SUA INIDONEITÀ A CONFERIRE ALL'ACCETTANTE LA QUALITÀ DI EREDE.

Pertanto, nel caso di accertata inidoneità del titolo devolutivo, il G.D. potrà legittimamente rifiutare di provvedere alla chiusura della procedura e disporre che il Curatore continui a svolgere la propria attività gestoria.

Depone in tal senso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in data 30.11.1999, in cui si legge quanto segue:

«L'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione della giacenza dell'eredità, per intervenuta accettazione, va rigettata nel caso in cui sia in contestazione la qualità di erede in capo all'accettante».

Se, all'esito di tale indagine, sussistano i presupposti per procedere ad una azione, in sede civile conteziosa ordinaria, finalizzata ad ottenere una pronunzia di nullità o di annullamento del titolo posto a fondamento della pretesa ereditaria dell'accettante, non si deve negare al Curatore di promuovere detta azione, previa autorizzazione del G.D..

Di seguito si indicheranno le attività che il Curatore deve svolgere per adempiere al suo dovere di diligenza, nell'ipotesi di devoluzione all'erede accettante in forma espressa o tacita.

a) **Nel caso di accettazione espressa,** il Curatore deve ottenere dall'accettante la documentazione che provi la sua vocazione di erede:

- accettazione resa al notaio o al cancelliere o atto notorio reso all'ufficiale del comune;
- se si tratti di una persona incapace, l'accettazione con beneficio d'inventario e la relativa autorizzazione del G.T.;
- Se si tratti di persona giuridica, l'accettazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, nonché tutta la documentazione sociale che dimostri la titolarità di quest'ultimo ad agire per conto della società e quali siano i suoi poteri.

b) Nel caso di accettazione tacita, il Curatore dovrà:

- Descrivere con chiarezza al G.D. quale sia il comportamento che integrerebbe l'accettazione tacita;
- Laddove possibile farsi rilasciare dal chiamato, accettante tacitamente, una dichiarazione espressa di accettazione.

Successivamente, sarà il G.D. a valutare se dal comportamento posto in essere dal chiamato sia o meno desumibile, in modo inequivoco, la sua volontà di accettare, ricorrendo anche all'audizione di quest'ultimo per ottenere una interpretazione della condotta da costui assunta.

Laddove la situazione rimanesse dubbia, la procedura ereditaria dovrà continuare.

II.2.2. NEL CASO DI DEVOLUZIONE ALLO STATO

II.2.2.1. L'ipotesi di cessazione per prescrizione del diritto di accettare.

Se nei dieci anni, successivi alla data di apertura della successione, i chiamati all'eredità rimangono inerti, il loro diritto di accettarla si intenderà prescritto, con devoluzione del compendio ereditario allo Stato.

Benchè non si possa parlare di prescrizione del diritto di accettare l'eredità giacente, se, nello stesso periodo, permanga l'assoluta incertezza sull'esistenza di eventuali chiamati, si potrà procedere alla devoluzione del compendio ereditario allo Stato.

In queste ipotesi, si verificherà un acquisto del compendio ereditario di diritto, senza che vi sia bisogno che lo Stato debba accettarlo, ma anche senza possibilità che possa rinunziarvi.

Astrattamente, al verificarsi di tali ipotesi, l'amministrazione del compendio ereditario verrà esercitata dall'organo dello Stato a ciò deputato, ovvero l'Agenzia del Demanio, ma, di fatto, il detto esercizio non potrà verificarsi prima che il Curatore abbia depositato il rendiconto finale della sua gestione e del rendiconto economico, che tali rendiconti siano approvati dal G.D. e che il Curatore, sempre previa autorizzazione del G.D., abbia consegnato ufficialmente il compendio ereditario allo Stato.

Avvenuta la consegna, lo Stato – indipendentemente dai risultati della curatela (disponibilità monetarie e patrimoniali), da quale sia il numero dei soggetti creditori e dei soggetti debitori – essendogli ex lege riconosciuto il beneficio d'inventario, risponderà dei debiti ereditari e del defunto, nei limiti del ricevuto.

II.2.2.2. L’ipotesi di cessazione determinata dalla certezza dell’assenza di possibili eredi.

L’eredità verrà devoluta allo Stato nel momento in cui si è acquisita la certezza dell’inesistenza di eredi.

Anche in questo caso valgono le precisazioni fatte per la precedente ipotesi in ordine alle modalità di chiusura ed all’esercizio effettivo dell’amministrazione del compendio devoluto.

Di fatto, posto che l’assoluta certezza dell’inesistenza di possibili chiamati è difficile da conseguire e da provare, raramente si procede alla chiusura dell’eredità per questa ipotesi.

Nel dubbio, è consigliabile attendere il decorso del termine decennale prima di ritenere l’eredità vacante e procedere alla devoluzione allo Stato.

III. Quando è necessario od opportuno procedere, nel corso della procedura, alla vendita dei beni mobili od immobili?

L'art. 783 c.p.c. prevede che **i beni mobili** siano venduti entro 30 giorni dall'erezione dell'inventario, ma, normalmente, ciò non avviene, stante la brevità del termine.

Il comma 2, dell'art. 783 c.p.c., dispone che la vendita **dei beni immobili** «*può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente*».

Compito del curatore è quello di riferire al giudice l'opportunità di procedere alla vendita di tali beni e proporne le possibili modalità operative.

Quanto ai beni mobili, sarà il G.D. ad autorizzare la vendita e decidere le modalità con cui questa si deve svolgere.

Quanto ai beni immobili, il G.D. si limiterà ad acconsentire al Curatore di presentare l'istanza di autorizzazione alla vendita al Tribunale, in composizione collegiale, che provvederà ad autorizzarla o meno.

E' certamente necessario procedere alla vendita nei seguenti casi:

- dei beni mobili deperibili o facilmente deteriorabili nel tempo (ad es. derrate alimentari);
- dei beni mobili con scadenza, oltre la quale divengono incommerciabili (ad. es. i medicinali);
- assenza od insufficienza di liquidità (pecuniaria o finanziaria) necessaria per poter coprire le passività ereditarie od i costi della procedura stessa;
- costi di gestione, di manutenzione o di conservazione dei beni mobili od immobili che risultino più onerosi di quanto si potrebbe ricavare dalla loro alienazione (valutazione che si deve fare con bilanciamento costi/benefici).

SEGUE

Quanto a queste ultime, la legge richiama le norme relative all’eredità beneficiata.

La vendita potrà essere effettuata con scrittura privata ed il pagamento del prezzo dovrà essere tracciabile e, quindi, fatto, con bonifico bancario, assegno bancario od assegno circolare.

Non essendo la procedura dell’eredità giacente, una procedura concorsuale o esecutoria, non vi è alcun obbligo di procedere per pubblici incanti.

La migliore soluzione è quella di procedere a trattativa privata in quanto, di solito, consente di ricavare un ricavo maggiore.

Modalità della Vendita

N.B. L'Art. 783 c.p.c. non obbliga all'adozione di una particolare modalità di vendita.

I. La procedura competitiva.

La prassi più diffusa nei Tribunali è quella di utilizzare la procedura prevista per le esecuzioni forzate o per le procedure concorsuali.

Tale scelta si giustifica al fine di garantire una maggiore trasparenza e tutela delle parti coinvolte

II. La Trattativa Privata

N.B. Si deve evidenziare che la vendita immobiliare che si può effettuare nella procedura di eredità giacente mantiene sempre la natura e le caratteristiche di una vendita volontaria.

Pertanto, anche laddove si vogliano prendere in prestito le modalità delle vendite esecutive o concorsuali, la vendita effettuata nell'ambito della procedura di eredità giacente **NON COMPORTA LA LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE DALLE IPOTECHE**.

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VENDITA DEI BENI MOBILI O DEI BENI IMMOBILI.

Salvo quanto esposto nella pagina precedente, l'alienazione dei beni mobili (nonostante l'utilizzo dell'espressione «deve» nel comma 1 dell'art. 783 c.p.c.) o dei beni immobili di una eredità giacente non può considerarsi, nell'architettura normativa dell'eredità giacente, come un atto necessario ma solo una opzione che può anche non verificarsi mai.

In particolare.

In caso di devoluzione del compendio ereditario ad un erede accettante:

1. nella fase prodromica alla dichiarazione di cessazione dell'eredità, è altamente consigliabile non procedere alla **vendita di beni mobili che potrebbero avere un «valore affettivo» per l'accettante** (ad. es. gioielli, quadri, mobili e suppellettili), onde evitare possibili azioni di responsabilità e risarcitorie da parte di quest'ultimo;
2. è altamente opportuno che **i beni immobili, gravati da ipoteche o privilegi o che presentano irregolarità igienico-edilizie,** non siano venduti ma solo devoluti, per i seguenti ordini di ragioni:
   - nella procedura di eredità giacente, la vendita di un immobile ereditario ha natura volontaria e, benchè autorizzata dal Tribunale ed effettuata con le modalità delle vendite forzose o concorsuali, non determina la liberazione di tale bene dalle ipoteche col provvedimento del giudice che lo assegna, né dei privilegi iscritti sull'immobile, né la sanatoria delle eventuali irregolarità igienico-edilizie;
   - la vendita determinerebbe un inutile allungamento dei tempi della procedura ed un accrescimento dei costi della stessa (con conseguente diminuzione della liquidità devolvibile).

Segue

In caso di devoluzione del compendio ereditario allo Stato:

Al di là del caso in cui la vendita di tali beni sia resa necessaria per far fronte ai costi della procedura (ivi compreso il pagamento del compenso del Curatore), non vi sono ragioni che giustifichino la vendita di beni mobile od immobili: infatti, come in precedenza già evidenziato, lo Stato – indipendentemente dai risultati della curatela (disponibilità monetarie e patrimoniali), da quale sia il numero dei soggetti creditori e dei soggetti debitori – vanta *ex lege* il beneficio d'inventario, che gli consentirà di rispondere dei debiti ereditari e del defunto, nei limiti del ricevuto.

IV. E' NECESSARIO PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI?

Il primo comma dell'art. 530 c.c. dispone che «*(i)l curatore **può** provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale*».

Pertanto**, non vi è un obbligo** di procedere al pagamento dei debiti ereditari.

In ogni caso, si deve ricordare che è il G.D. che deve verificare se sia opportuno o meno e con quali modalità (liquidazione individuale o liquidazione concorsuale) procedere al pagamento dei debiti ereditari.

Prima di poter chiedere al G.D. l'autorizzazione a pagare un qualche debito ereditario, il Curatore deve accantonare le spese della procedura e liquidazione del compendio ereditario, che sono tutte spese in prededuzione.

Infine, tenuto conto che si è già proceduto all'erezione dell'inventario dell'eredità giacente, ove devono essere indicati tutti i debiti ereditari, nel procedere all'estinzione di questi, si dovrà necessariamente soddisfare, prima, i crediti ipotecari e quelli privilegiati, seguendo l'ordine stabilito dalla legge, e poi quelli chirografari.

In genere, il C.Er. si troverà a dover fare i conti con i seguenti debiti, **non estinti nel periodo intercorso tra la morte del *de cuius* e l'apertura della curatela:**

a) debiti nei confronti di chi ha promosso la procedura dell'eredità giacente;
b) debiti relativi ai costi delle utenze;
c) debiti per spese condominiali;
d) debiti per mancata corresponsione di canoni di locazione.

Tutti i pagamenti autorizzati per l'estinzione di debiti ereditari devono essere fatti con modalità tracciabili: meglio se con bonifico.

Esempi di spese in prededuzione:

1. spese di giustizia
2. spese di bollo
3. imposta di registro per l'inventario
4. i compensi di chi abbia prestato un'opera od un'attività in favore della curatela (CTU, cancellieri, avvocati, dipendenti, custodi…)
5. il compenso del curatore ereditario

SEGUE

OSSERVAZIONI IN ORDINE ALL'OPPORTUNITÀ O MENO DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI E DEI DEBITI ED AL RIMBORSO DEI COSTI DELL'EREDITÀ.

- **In generale e dove vi sia una capienza patrimoniale dell'eredità, si deve esclusivamente procedere al pagamento dei debiti dell'eredità che siano prededucibili, lasciando a chi sarà devoluto il compendio ereditario il pagamento di tutti gli altri debiti.**
- Laddove l'eredità giacente e la nomina di un Curatore siano state promosse da alcuni dei soggetti, che abbiano un proprio particolare e specifico interesse all'eredità od alla sua conservazione, l'importo dei bolli ed i diritti di cancelleria dovrà essere da costoro anticipato. Rientrano in tale categoria:

1. i chiamati all'eredità ma non in possesso dei beni ereditari (interesse all'amministrazione e conservazione del patrimonio)
2. i chiamati che hanno rinunziato all'eredità (interessati a spogliarsi dei beni ereditari in loro possesso);
3. i chiamati in via subordinata (portatori di un interesse, seppur non ancora attuale, a non veder depauperato il patrimonio di cui potrebbero divenire titolari);
4. i creditori del *de cuius* (interesse al pagamento del loro credito);
5. i legatari (interesse ad ottenere al più presto il bene legato);
6. coloro che necessitano di avere un soggetto legittimato ad interloquire per conto dell'eredità (promissari acquirenti, debitori che devono procedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta su un loro immobile, i conduttori di beni dell'eredità);
7. il legittimario pretermesso.

In molto tribunali, è invalsa, inoltre, la pratica di richiedere a costoro il deposito di un fondo spese, onde consentire al Curatore di fare fronte a spese che costui è obbligato ad effettuare (pubblicazione sulla G.U., costi di cancelleria e posta, costi legati all'erezione dell'inventario ecc.). Al termine della procedura, a seconda dei casi, tale fondo verrà dal Curatore in tutto od in parte rimborsato.

- Nel caso di apertura d’ufficio dell’eredità giacente alcune spese potranno essere **prenotate a debito** od **anticipate dall'erario**.

  Possono essere prenotate a debito:

  - il contributo unificato;
  - i diritti di copia.

  Possono essere anticipate dall'erario:

  - le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per attività loro richieste d’ufficio;
  - le indennità e le spese di viaggio riconoscibili ai magistrati ed al personale di cancelleria per atti della procedura da loro compiuti fuori del circondario del tribunale, ove la procedura è incardinata;
  - le spese pubblicitarie dei provvedimenti del G.D. o del tribunale.

  Quando interviene la successiva accettazione dell’eredità, tali spese saranno posto a carico dell’erede.

  In caso di mancata accettazione, in sede di chiusura della procedura, dette spese saranno poste a carico del Curatore, non personalmente ma nella sua qualità di ausiliario del G.D..

IV. Il contenuto della relazione-rendiconto finale. Progetto di riparto od elencazione dei debiti dell'eredità nel rispetto dell'ordine dei privilegi?

IV.1. Il rendiconto (Art. 531 c.c.).

Il rendiconto costituisce un vero e proprio obbligo del Curatore. Tale atto è disciplinato dalle stesse norme che disciplinano il rendiconto da effettuarsi nella procedura di accettazione con beneficio d'inventario.

Nell'eredità giacente, il rendiconto svolge la funzione di permettere il controllo da parte del G.D. dell'operato del Curatore, ma anche ai creditori ed ai legatari (in quanto possibili destinatari dell'azione di regresso nei loro confronti proponibile da parte dei creditori ex art. 495 c.c.)

Il Tribunale in composizione monocratica è competente ad approvare il rendiconto (art. 782 c.p.c.). Il giudice, in tal modo, esercita un controllo a posteriori su tutta l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione svolta dal Curatore, verificando la sussistenza di eventuali responsabilità a costui imputabili.

Sono legittimati a chiedere copia del rendiconto gli eredi, i creditori non completamente soddisfatti, i legatari e l'esecutore testamentario.

N.B. E' prassi diffusa che il rendiconto debba essere presentato anche al chiamato che abbia accettato l'eredità.

Segue

A. **Pur** non essendovi particolari disposizioni che ne disciplinino la redazione, il rendiconto deve essere redatto:
   1. **secondo i principi civilistici che presiedono alla redazione dei documenti contabili;**
   2. **deve fornire una chiara, precisa, corretta e veritiera descrizione della gestione posta in essere dal Curatore.**

B. **Secondo il più accreditato insegnamento**, il rendiconto dell'eredità giacente costituisce una commistione tra una situazione patrimoniale ed un risultato economico di gestione.

C. **Il giudice** – nell'esercizio del suo potere di vigilanza – può chiedere la redazione del rendiconto anche nel corso della procedura e, quindi, non solo alla fine di questa.

D. **Il rendiconto** prevede la suddivisione tra stato passivo e stato attivo.
   - Inizialmente, si devono dettagliare le attività e le passività esistenti al momento dell'assunzione dell'incarico da parte del Curatore.
   - Nell'attivo si riportano tutte le entrate:

   a) somme presenti al momento dell'apertura della procedura (beni ereditari);
   b) somme pervenute durante la gestione e vendita del patrimonio (crediti incassati, somme derivanti dalle vendite dei beni ereditari, proventi derivanti dalla locazione od affitto di beni immobili ecc.)

   - Nel passivo vanno indicate:

   a) le spese di gestione e della procedura (ad es. pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte in favore della procedura);
   b) la liquidazione dei creditori;
   c) le somme anticipate;
   d) eventuali acconti sui compensi.

SEGUE

IV.2. Progetto di riparto od elencazione dei debiti dell'eredità e del defunto nel rispetto delle disposizioni di Legge relative ai crediti privilegiati ed ai crediti chirografari?

Non vi sono ragioni di sorta per ritenere che nel rendiconto finale sia obbligatorio inserire un progetto di riparto dei debiti ereditari e del defunto oppure sia obbligatorio procedere ad una elencazione di tali debiti seguendo l'ordine stabilito dalla legge per i crediti privilegiati e per i crediti chirografari.

Risulta sufficiente che il rendiconto contenga un'elencazione di tali debiti, che sia dettagliata e chiara ed il deposito della loro documentazione giustificativa, onde consentire al G.D. di poter esercitare la sua funzione di verifica e controllo sull'operato del Curatore ed approvare o meno il rendiconto finale.

Una volta devoluto il compendio ereditario ad un erede accettante od allo Stato, saranno questi che dovranno occuparsi di estinguere i debiti, loro devoluti, e, qui, sì procedere al pagamento dei creditori privilegiati, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'ordine dei privilegi immobiliari (art. 2780 c.c.), l'ordine dei privilegi mobiliari (artt. 2777 – 2779 c.c.) e, successivamente, procedere al pagamento dei creditori chirografari.

N.B. Nella prassi, i Curatori inseriscono nel rendiconto un progetto di riparto od una elencazione ordinata secondo i citati articoli dei privilegi immobiliari, mobiliari e dei crediti chirografari.